

La Scuola d'Applicazione Giuridico-Criminale a Roma e il Corso di Storia naturale del delitto a Torino

Il Rettore dell'Università di Roma, Prof. ALBERTO TONELLI, ed i proff. ENRICO FERRI, SALVATORE OTTOLENGHI, SANTE DE SANCTIS, ALFREDO NICEFORO, SILVIO LONGHI, AUGUSTO GIANNELLI, ATTILIO ASCARELLI, annunciavano con la seguente Circolare ufficiale il sorgere — nell'Università Romana — della « Scuola d'Applicazione Giuridico-Criminale » diretta da ENRICO FERRI :

Anche per le scienze dei delitti e delle pene l'insegnamento orale dalla cattedra non può più bastare.

Ove l'insegnamento cattedratico non sia completato dalle esercitazioni pratiche, gli studenti difficilmente imparano il metodo di ricerca nè possono manifestare, educare, perfezionare le loro personali attitudini di lavoro intellettuale, per la scienza, per le professioni, per i pubblici uffici.

Per questo in parecchie Università moderne si sono venuti organizzando dei Laboratorii ed Istituti di esercitazione per la Facoltà di Diritto, così per l'insegnamento del Diritto privato, come per quello del Diritto pubblico e delle Scienze sociali.

La Criminologia moderna non può essere soltanto una esposizione teorica di principii filosofici e giuridici; deve essere anche studio organico e psichico dell'uomo delinquente e delle condizioni d'ambiente che lo spingono al delitto; deve essere indagine tecnica sulle prove generiche e specifiche del reato; deve essere rilievo sperimentale degli atteggiamenti, che specialmente gli imputati ed i testimoni assumono nel giudizio penale ed i condannati nel carcere; deve essere nozione positiva delle riforme parziali (e dei loro effetti), che al tipo tradizionale di giustizia penale si sono portate e si portano ogni giorno in tutti i paesi civili; deve essere esame obbiettivo di processi penali autentici, quali si trovano negli archivi giudiziarii, per anatomizzarli tanto dal lato psicologico e sociale, quanto dal lato procedurale e giuridico, e rilevare come le leggi e la giurisprudenza si attuino nella vita quotidiana; deve essere anche palestra educativa di oratoria forense.

Per queste ricerche ed esercitazioni pratiche, la presenza e l'esempio del Professore in mezzo agli allievi, di fronte alla realtà di un uomo o di un processo o di una prova, è complemento utilissimo, che insegna lavorando il metodo di lavorare e, guidato dalla luce del pensiero scientifico, impartito dalla cattedra, dirada le nebbie onde delitti e delinquenti sono avvolti e prepara scienziati, professionisti, funzionarî, pei quali la pratica non sia che teoria in

azione e le teorie si formino col risultato vivo e fecondo dell'osservazione e dell'esperimento.

Con questi criteri, poichè nella Università di Roma si avranno ora ampi locali addeiti esclusivamente all'Istituto di esercitazioni fondato nel 1905 presso la Facoltà giuridica, i sottoscritti hanno deciso di organizzare anche la sezione criminalistica, istituendo una Scuola d'applicazione giuridico-criminale, coi seguenti corsi:

- Prof. S. OTTOLENGHI — Esame somatico e psichico dei delinquenti.
Prof. A. GIANNELLI — Studio clinico dei delinquenti pazzi e nevropatici.
Prof. S. DE SANCTIS — Psicologia sperimentale giudiziaria.
Prof. A. ASCARELLI — Esercitazioni di pratica medico-legale.
Prof. A. NICEFOBO — Tecnica dell'istruttoria giudiziaria - Sociologia criminale - Statistica giudiziaria e carceraria.
Prof. E. FERRI e Prof. S. LONGHI — Esame dottrinale e pratico di processi penali - Questioni di giurisprudenza e di legislazione penale - Esercizi di dibattimento penale e oratoria forense - Esercitazioni di tecnica penitenziaria.

Di questi corsi — che normalmente saranno tenuti dal Gennaio all'Aprile — sono pubblicati i singoli programmi ed orari, sempre visibili presso l'Istituto di esercitazioni.

La Scuola d'Applicazione avrà per suo organo la rivista mensile *La Scuola positiva nella dottrina e giurisprudenza penale* (Società Editrice Libreria - Milano) che pubblicherà notizie e riassunti di lezioni o di corsi ed anche monografie compilate da frequentatori della scuola.

La Scuola d'Applicazione avrà nei locali dell'Istituto di esercitazioni una Biblioteca speciale di antropologia e sociologia criminale, di diritto e procedura penale, di scienza penitenziaria, di statistica criminale, di psicopatologia e medicina legale, di polizia giudiziaria, con apparecchi di proiezioni e di esperimento.

Alla Scuola di Applicazione potranno iscriversi gli studenti in legge, con la quota annua di L. 20, e di L. 50 i laureati in giurisprudenza, i magistrati, i funzionari e chiunque altro sia ammesso per deliberato della Direzione.

Ad ogni iscritto, che seguirà le norme regolamentari della Scuola, sarà rilasciato un attestato di frequenza e se supererà le prove di esame pratico, anche un diploma speciale, che, per disposizione dei competenti Ministeri, potrà servire come titolo particolare. Le iscrizioni si riceveranno dopo l'inaugurazione della Scuola, presso l'Istituto di esercitazioni (Università — Via della Sapienza — Roma).

Programmi dei singoli Corsi.

Avvertiamo che per questo primo anno della « Scuola di applicazione giuridico-criminale », essendosene dovuta ritardare l'apertura per provvedere all'assemblamento dei grandi e appositi locali, le quote d'iscrizione sono ridotte della metà, e sarà rilasciato soltanto l'attestato di frequenza.

Diamo pertanto i Programmi dei singoli Corsi, nell'ordine sistematico onde i Corsi stessi sono indicati nella Circolare ufficiale surriprodotta.

Programma del Prof. Ottolenghi. — Dimostrazioni su delinquenti minorenni e adulti, fuori del carcere e nel carcere, allo scopo di: — a) far conoscere praticamente il metodo di esame; — b) mettere in evidenza la natura del delinquente, le cause che lo spingono a delinquere, la sua temibilità e correggibilità; — c) avviare gli studiosi alla pratica degli interrogatorii; — d) indicare le applicazioni della conoscenza del delinquente nelle funzioni giudiziarie, penitenziarie, di pubblica sicurezza e di pubblica assistenza.

Programma del Prof. Giannelli. — I. Illustrazione clinica dei disturbi psichici elementari. Disturbi sensoriali; disturbi della memoria; idee fisse; idee deliranti e deliri sistematizzati, disturbi della vita affettiva e della condotta. — II. Presentazione ed illustrazione clinica di delinquenti affetti da: — a) *epilessia ed isteria*; — b) *folia morale*; — c) *intossicazione alcoolica*; — d) *forme deliranti*; — e) *forme di demenze*; — f) *deficienze mentali*.

Programma del Prof. De Sanctis. — I. — La psicologia individuale nel campo giudiziario. I *tipi professionali* (giudice, accusatore, difensore, perito, agente di polizia, custode carcerario) — Metodi d'indagine per rilevare il tipo psicologico professionale — Interferenze del tipo mentale e del tipo etnico sul tipo professionale — Dimostrazioni. — II. — Esperienze sulla *capacità logica* in rapporto alla età, al grado d'intelligenza e alla emotività — Ricerca dei fattori psicologici dell'*errore logico* — Applicazioni all'« errore giudiziario » — III. — Basi fisiologiche del *Temperamento*. I temperamenti affermativi - dubbiosi - scettici - critici. - Dimostrazione sperimentale della influenza dell'*interesse* sulle affermazioni, sulle negazioni, sul contegno. — IV. — Simulazione - dissimulazione - bugia fantastica - mitomania - autoaccusa - denuncia. — Dimostrazione dei fattori psicologici fondamentali. — V. — L'*interrogatorio* — Interrogatorio a difficoltà progressiva; a domande affermative, negative, disgiuntive — Interrogatorio suggestivo — Dimostrazioni ed esercitazioni. — VI. — La rivelazione del delinquente: — a) *Confessione spontanea: motivi psicologici*. — b) *Confessione provocata (persuasione, intimidazione, lusinga, ebbrezza, ipnosi)*. — c) *Autobiografia ed epistolario: valore psicologico*. — d) *Inchiesta sui sogni ed esame obbiettivo durante il sonno*. — e) *Psicofisiologia dell'imputato: Circolazione (esperienze di sfigmografia e pletismografia) - Reazioni motrici (esperienze di pneumografia, esperienze sui movimenti incoscienti, esperienze sui tempi di reazione, osservazione della scrittura - disegni)*. — f) *Esperienze col metodo delle Associazioni*. — g) *Esperienze col metodo della Combinazione*. — h) *Esperienze col metodo della Psicoanalisi*. — VII. — Psicologia dei testimoni. Esperienze sulla capacità attentiva e osservativa: — a) *Cose viste* — b) *Cose udite*. — Esperienze sulla *costanza dell'attenzione* e di *tachistoscopia*. Esperienze sulle *illusioni sensoriali*. — VIII. Esperienze sulla *Memoria* immediata e sulla resistenza dei ricordi nel tempo — Memoria delle parole, delle frasi, dei colori, dei movimenti, degli avvenimenti complessi. Le lacune mnemoniche, le paramnesie, le criptomnesie — La memoria dei feriti e dei morenti. — IX. — « Reattivi di descrizione » — Analisi delle descrizioni spontanee e di quelle a domanda — Variazioni nei risultati secondo il tempo e le circostanze. — X. — La *Suggestibilità* — Esperienze su fanciulli, donne e adulti — Interferenze con l'interesse — Misura del grado di suggestibilità — Esperienze di suggestioni collettive — Applicazione delle leggi della psicologia collettiva in psicologia giudiziaria: giurì - stampa - collegi di difesa - opinione pubblica.

Programma del Prof. Ascarelli. — I. — Esercitazioni *sul vivo* e *sul cadavere*, *parti di cadavere*, *corpi di reato*, *armi*, *indumenti*, *macchie di sangue*, etc., allo scopo medico-legale: — a) *d'insegnare il metodo di osservazione*; — b) *avviare alla conoscenza degli effetti delle lesioni e delle cause di morte*; — c) *stabilire l'identità personale e l'integrità fisica*; — d) *risolvere le questioni medico-legali interessanti i problemi giudiziari*. — II. — Discussioni orali sui *diversi quesiti medico-legali forniti dalla casuistica*, allo scopo: — a) *d'insegnare a formulare i quesiti medico-legali*; — b) *rilevare la necessità di nuove indagini*; — c) *valutare le indagini fatte*.

Programma del Prof. Niccifero. — I. — *L'ispezione del luogo del delitto*. — Fotografia giudiziaria del luogo del delitto. Trasformazione della fotografia giudiziaria in piano di architetto. — *Fotografia metrica del cadavere e delle ferite*. — *Le tracce*: Tracce di passi. Riproduzione, conservazione e confronto delle tracce di passi. Fisiologia della deambulazione. Studio antropometrico del piede e suoi rapporti con l'autropometria degli altri segmenti del corpo umano. — *Tracce di dita, di mano e d'unghie*. Studio delle impronte digitali. — *Le tracce incisibili*. Metodi per renderle

visibili ed attuarne il confronto e lo studio. Applicazione della così detta « fotografia naturale » alla ricerca dell'identità. — *Lo studio di un documento.* Carta, inchiostro, calligrafia, stampa, impronte, pieghe, falsi, cancellature, contenuto letterario. — *Tracce diverse.* Esame del corpo dell'incolpato e dei suoi vestiti, esame dei corpi di reato. — Identificazione del vivo e del cadavere. — II. I vari sistemi d'Europa e d'America per l'identificazione (sistemi antropometrici, dattiloscopici etc.) Schede d'identificazione. — Fattori sociali del delitto. Inchieste monografiche su gruppi e famiglie di delinquenti. — Come si fa e come si dovrebbe fare una statistica giudiziaria. La statistica carceraria. La necessità di una innovazione: la scheda individuale (bio-psichica) carceraria. Esercitazioni di tecnica statistica criminale.

Programma dei Proff. Ferri e Longhi. — I. — Esame di processi penali autentici (di pretura, tribunale, corte d'appello, corte d'assise, cassazione) presi dagli archivi giudiziari. Studio della loro struttura in rapporto alle norme del diritto materiale e formale. — II. Esperimenti di dibattimento penale ed esercizi di oratoria forense, in rapporto all'arte di parlare in pubblico, ed al metodo di esporre i risultati delle proprie osservazioni. — III. — Casi giuridici e questioni di giurisprudenza penale. — Indicazione delle fonti. — Critica della legislazione vigente e proposte di riforma. — Esame delle riforme penali più recenti in Italia ed all'estero. — IV. — Visite agli stabilimenti carcerari, ai riformatorii ed agli istituti di patronato.

I Programmi del Corso tecnico di Torino.

Contemporaneamente sorge a Torino, presso l'Istituto di Antropologia Criminale fondato in quella Università da Cesare Lombroso, un « *Corso tecnico di perfezionamento per la storia naturale del delitto e per il magistero penale* », che si svolge dal 15 gennaio al 15 aprile 1912, « in questo primo esperimento ».

« È diretto — continua la Circolare ufficiale — ad appagare un'esigenza dell'alta cultura; ma non perde di vista il fabbisogno professionale e pratico; e impartirà le conoscenze e gli ammaestramenti tecnici più da vicino implicati nelle operazioni dell'accertamento del delitto, mercè i razionali metodi moderni; della istruttoria; della perizia; del dibattimento; insomma di tutto il cosiddetto magistero penale ».

« Potranno inseriversi al Corso di perfezionamento quanti sono muniti di Laurea in Giurisprudenza o in Medicina-Chirurgia; Uditori Giudiziari; Magistrati; Funzionari di concetto nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e delle Carceri; Ufficiali dell'Arma dei RR. Carabinieri; Pedagogisti, Aspiranti Istruttori nei Tribunali Militari; ed altri, sulle cui domande delibererà la Direzione. Alla fine del Corso, e a prova d'esame superata, sarà rilasciato all'iscritto un Diploma ».

La Direzione del Corso è composta dei Professori MARIO CARRARA, VINCENZO MANZINI, M. L. PATRIZI. Gli insegnamenti e i rispettivi programmi, nell'ordine indicato dalla Circolare ufficiale, sono i seguenti:

Programma del Prof. Carrara. — *Eziologia del delitto:* Il fattore antropologico. Suoi rapporti con le varie influenze mesologiche ed individuali. — Elementi climatici, fisici, etnici, demografici, loro influenza sulla statistica e le forme dei delitti. — Elementi individuali: eredità, istruzione, età, sesso. — *Profilassi e terapia:* Sostitutivi penali. — Trattamento di minorenni. — Pene extracarcerarie. — L'organizzazione penitenziaria. Manicomî Criminali. — *Visite a Stabilimenti carcerari e manicomiali:* Esercizi; dimostrazioni di tipi criminali; Esame morfologico sul vivente.

Programma del Prof. Manzini. — I. *Corso di diritto penale applicato.*

Il concetto di persona e di capacità giuridica nel diritto penale; Funzione di polizia e funzione repressiva; Applicazioni pratiche. — L'istituto dell'imputabilità, e le cause che la escludono o la diminuiscono; I provvedimenti di polizia applicabili dal giudice; Esecuzione speciale di determinate pene. — L'istituto della responsabilità. Cause che la escludono o la diminuiscono. Principi relativi di politica

criminale. — Il sistema penale e singole pene; L'ambito del diritto penale e quello del diritto amministrativo; Pene e misure di polizia. — Della partecipazione delittuosa; Morfologia e psicologia. Determinazione, istigazione e suggestione; La folla. — Concorso di reati e di pene; Abitualità e professionalità delittuosa. — La recidiva; Pene e provvedimenti di polizia. — I singoli reati.

II. *Corso di diritto processuale applicato.* — L'arte istruttoria e la polizia giudiziaria in rapporto all'attuale ordinamento processuale; Riforme progettate. — La prova; Elemento formale; Elemento psicologico. — La psicologia giudiziaria nelle sue varie applicazioni. — I singoli atti processuali e i vari procedimenti nel loro complesso. — L'esecuzione penale.

Programma del Prof. Patrizi. — *Antropologia (biologia e psicologia) dei delinquenti e metodologia peritale psico-fisica.*

I. *Prolegomeni di Psicologia applicata alla Antropologia criminale.* — Le tre formazioni psichiche fondamentali: sentimento, intelligenza, volontà. — La graduatoria del sentimento: L'affettività elementare e la sua base organica; il sentimento propriamente detto; l'emozione; la passione; psicofisica delle emozioni. — Gli elementi propri dell'intelletto. Le forme psichiche di passaggio tra sentimento e intelligenza (Preteso sentimento morale). Le forme psichiche di passaggio tra intelligenza e volontà (Attenzione). — Il meccanismo dell'azione volontaria normale. Il meccanismo dell'azione delittuosa. L'inibizione nel campo dei movimenti, dei fenomeni somatici che accompagnano le emozioni, e delle idee. Tentativi di misura del potere inibitore. — La personalità normale e la personalità criminale.

II. *Genesis ed evoluzione dell'Antropologia criminale.* — L'ambiente scientifico al sorgere del nuovo ramo antropologico. La teoria degenerativa e l'ipotesi darwiniana. L'ambiente filosofico: il determinismo. Precursori lontani e immaginari di Cesare Lombroso. Precursori prossimi e reali. — Il fattore accidentale della teoria antropologica del delitto. (La scoperta della fossetta cerebellare mediana).

III. *Le specie criminali.* — Classificazioni pratiche e classificazioni scientifiche.

IV. *La Biologia del criminale.* — 1. L'anamnesi del delinquente. Psico-fisiologia dell'ereditabilità del delitto. La genealogia dei grandi criminali. — 2. Esame morfologico *in vivo*; esame morfologico al tavolo anatomico. — 3. Lo sviluppo e la vita organica interna. — a) Funzioni di nutrizione. — b) Circolazione. — c) Respirazione. — d) Secrezioni. — e) Funzioni della specie. — 4. La vita animale (Sensibilità e reazioni di moto). — a) I sensi. — b) I riflessi. — c) I movimenti volontari. — d) I movimenti coordinati (Passo, gesto, voce, scrittura, espressioni).

V. *La Psicologia del criminale.* — 1. La vita psichica minore. — La Emotività. — Affetti e sentimenti. — I sogni. — 2. La vita psichica superiore. — L'intelligenza (Memoria, immaginazione, attenzione, potere logico). — La volontà.

VI. *I fattori esterni del delitto* (Veggasi speciale Programma del Prof. M. CARARA: Eziologia, Profilassi, Terapia del delitto).

Programma del Prof. Tovo. — *Identificazione, segnalamento e propedeutica medico-forense.*

Importanza dei problemi di identificazione nelle indagini giudiziarie; Ricerche d'identificazione nei luoghi del reato; Avvertenze sul sopralluogo; Descrizione, disegno e fotografia dei luoghi e del cadavere; Impronte di piedi, di mani, di dita e d'altro genere; Conservazione, rilievo e valutazione delle impronte; Impronte invisibili; Macchie di sangue: dimostrazione generica e specifica del sangue; Macchie di altro genere; Peli. — Problemi di propedeutica medico-forense relativi alla diagnosi della causa di morte, ed alla diagnosi differenziale fra omicidio, suicidio od accidente. — Ricerche d'identificazione sul cadavere: descrizione, fotografia, rivivificazione (??) e conservazione del cadavere. — Determinazione dell'età, sesso, statura, professione, razza, e particolarità individuali con corpo completo o con parti isolate del corpo. — Segnalamento di un individuo: Descrizione - Fotografia - Antropometria (« Bertillonage ») - Ritratto parlato - Dattiloscopia.

Programma del Prof. Treves. — Le malattie mentali in rapporto al delitto.

Concetti generali sui rapporti fra criminalità e pazzia. — Estensione clinica odierna dei concetti di isteria e di epilessia. — Dimostrazione clinica, con particolare riguardo allo studio del delitto, di casi di: — a) Isteria (forme patologiche e degenerative). — b) Epilessia (forme patologiche e degenerative). — c) Idiozia, imbecillità, mattoidismo, pazzia morale. — d) Nevrastenia e nevrosi traumatiche e tossiche. — e) Melanconia, mania, forme periodiche e circolari. — f) Parapnoie. — g) Demenze. — Concezione odierna della morbosità delle passioni. — Premeditazione criminale e premeditazione pazzesca. — Simulazione e dissimulazione di pazzia. — La zona media di Maudsley e le pazzie transitorie. — Coscienza e libertà degli atti nel loro rapporto coi concetti di malattia e di degenerazione. — Interpretazione clinica della legislazione sulla imputabilità penale.

È nella Circolare ufficiale indicato per ultimo un altro insegnamento: *Studio comparato e dimostrativo dei caratteri morfologici dei criminali*, ma l'insegnante non è stato ancora nominato, e quindi ne manca anche il Programma.

Il Corso tecnico è stato inaugurato il 10 febbraio, all'Istituto di Antropologia Criminale, alla presenza delle autorità universitarie e cittadine, e innanzi ai molti iscritti.

Caratteristiche delle due istituzioni.

Per la grande importanza del fatto, il sorgere, cioè, della *Scuola d'applicazione giuridico-criminale* all'Università di Roma, e del *Corso tecnico di perfezionamento ecc.* all'Istituto di Antropologia Criminale dell'Università di Torino, fatto che segna certamente una data nella storia delle criminalistiche discipline, — per il significato della contemporaneità onde le due istituzioni son sorte, segno che corrispondono a una serie di bisogni vivamente e profondamente sentiti, nell'Ateneo come nel Foro, e così cospicui che la loro soddisfazione apparve improrogabile, — per la massima obbiettività, infine, dalla nostra cronaca, noi abbiamo integralmente riprodotto le enunciazioni delle finalità e modalità, e i Programmi d'insegnamento, così dell'una come dell'altra istituzione.

E d'entrambe può dirsi che siensi costituite ciascuna nel luogo e nel modo, con gli uomini e i programmi, che per ciascuna ci volevano.

Che un « Corso tecnico di perfezionamento per la storia naturale del delitto e per il magistero penale » sorga a Torino, ov'è la gloriosa tradizione lombrosiana, e dove (ben ricorda la Circolare ufficiale) si volle serbata la cattedra di Antropologia Criminale fondata in onore di Cesare Lombroso (Cfr. in *Scuola Pos.*, gennaio 1910, pag. 45; marzo 1911, pag. 143; aprile 1911, pag. 145), è naturale ed è utile; com'è naturale ed utile che il Corso stesso abbia sede e svolgimento a quello Istituto di Antropologia Criminale, e per iniziativa del Professore MARIO CARRARA, ordinario di Medicina Legale, cui tanto si deve della continuità dell'opera del Maestro, e con la cooperazione, nella direzione e nell'insegnamento, di M. L. PATRIZI succeduto a Lombroso nella cattedra, e di VINCENZO MANZINI, l'esimio giurista il quale (come diciamo qui in altra rubrica a proposito del IV volume del suo *Trattato di Diritto Penale italiano*, e dicemmo altre volte nelle recensioni precedenti ivi richiamate), ha riassunto con sì poderoso sforzo individuale la tradizione classicista in Italia.

La qual cosa, peraltro, rende irresistibile il dubbio che siffatta collaborazione — enunciata nella circolare come « al tempo stesso affiatata e indipendente », — per affiatata che sia nei propositi e nei rapporti personali, non possa altrettanto esserlo nello svolgimento dei rispettivi Programmi: e questi — già di per sè — rivelano, necessariamente, la indipendenza, per non dire divergenza, dei principii e del metodo con cui gli antropologi e psicologi da una parte, il giurista classico dall'altra, informano e coltivano le loro dottrine. Ma l'impronta nitidamente

teorica dell'insegnamento del MANZINI (come si rileva dal suo Programma) eviterà, se non i contrasti ideologici e metodologici, quelli più minuti nei particolari argomenti: contrasti inevitabili nel mondo grande e molteplice dell'Università, ed ivi fecondi; l'esperienza dirà come saranno in un ambiente più circoscritto, per la sua natura e le sue finalità, qual'è quello dell'istituto cui il Prof. MANZINI ha conferito il prestigio della sua condirezione.

L'organicità e la praticità si presentano subito come precise caratteristiche di quella che ENRICO FERRI — con la mano felice ch'egli ha nel trovare i titoli che più esattamente e più espressivamente rispondano alle cose — ha chiamato « *Scuola d'applicazione giuridico-criminale* ».

L'organicità, può dirsi, era ivi preconstituita nelle persone, a cominciare dal Prof. FERRI, lui stesso biologo insieme e giurista, antropologo criminalista e avvocato pratico, discepolo diretto prediletto di LOMBROSO, e fondatore con lui della Scuola positiva italiana.

Ed ecco, accanto a lui, il Prof. SILVIO LONGHI, collaboratore antico, costante, attivo, della nostra Rivista, e che recentemente consacrava in un'opera, posta al primo rango da tutta la stampa scientifica, *Repressione e prevenzione nel diritto penale attuale* (Milano, 1911, Società editrice libraria, pagine 1070), il frutto di lunga e mirabile elaborazione dottrinale dei principii e del metodo della Scuola positiva italiana, fornendo quasi tutti gli elementi della sua sistemazione giuridica, e questa prospettando in conclusioni che ammettono bensì divergenze parziali col pensiero di uno o di un altro scrittore positivista, ma non impegnano l'orientamento generale della dottrina nostra, e sono circoscritte nella loro portata dalla espressa voluta considerazione del diritto penale attuale.

È una vera fortuna, per la Scuola d'applicazione, che la rinuncia fatta dal Prof. LONGHI alla cattedra di diritto e procedura penale nella R. Università di Siena (v. in *Scuola Pos.*, gennaio 1912, pag. 45), abbia assicurato la sua permanenza a Roma, dove all'Università il frequentatissimo suo Corso di « *Esercitazioni di diritto penale* », inaugurato nel gennaio 1904 (vedine la importantissima Prolusione: *La critica della giurisprudenza nell'insegnamento del Diritto penale*, in *Sc. Pos.*, febbraio 1904, pag. 65), costituiva già un nucleo vitale dell'odierna istituzione: ed a questa, oltre tutto, garantisce così il requisito essenziale (e impossibile ad aversi in altro modo) della accumulata esperienza didattica per le esercitazioni di diritto e procedura, senza dire dell'esperienza pratico-forense, essendo il LONGHI antico giudice di pretura, poi di tribunale, e ora da molti anni consigliere alla Corte d'appello di Roma.

Accanto al FERRI e al LONGHI, il Prof. SALVATORE OTTOLENGHI, ordinario di Medicina Legale, porta nella Scuola d'applicazione la più diretta tradizione lombrosiana. Nel periodo più denso di lavoro e di lotte di Cesare Lombroso, egli ne fu l'« aiuto » alla cattedra di Torino; e quella tradizione tenne poi sempre alta e fattiva, nei libri (basti accennare al *Trattato di Polizia Scientifica*, Milano, Società ed. libraria, 1910, recens. di F. GRISPIGNI, in *Sc. Pos.*, agosto 1910, pag. 376), nell'Università, e negli Istituti di Medicina Legale, che fondò prima a Siena, e poi a Roma.

Con una spiccatissima tempra di organizzatore e di attuatore, e dispiegando una costante eccezionale attività, egli non soltanto alimentò la scienza di ricerche di laboratorio, tecnico-sperimentali, di studii antropologici e carcerarii, di nuove zone d'applicazione medico-forense (v. ad es. *La suggestione e le facoltà psichiche occulte, in rapporto alla pratica legale e medico-forense*, Torino, Bocca ed., 1900, pag. 712, analisi critica di B. FRANCHI, in *Sc. Pos.*, giugno 1900, pag. 358). — ma portò il pensiero lombrosiano al decisivo cimento della pratica quotidiana di lotta contro il delitto.

Convinceva egli infatti il ministro ZANARDELLI a dare sanzione ufficiale, e forza obbligatoria per funzionari di P. S., al Corso di Polizia Scientifica (v. il testo del Decreto in *Sc. Pos.*, febbraio 1904, pag. 161). E mercè i magnifici risultati che

s'ebbero dal carattere prettamente italiano, e originale, e integrale, di quell'insegnamento — al di là del frammentario *Bertillonage* — la illuminata volontà del ministro GIOLITTI trasformava il *Corso* iniziale nella odierna *Scuola di Polizia Scientifica*.

Impiantata, questa, in splendidi locali appositamente costruiti a latere degli Stabilimenti carcerari della Capitale, incardinata fra i più cospicui organi del Ministero dell'Interno, sia per l'educazione tecnico-professionale dei funzionari ed agenti di P. S., sia per il servizio di segnalamento, sia per l'uso dei criteri e metodi scientifici nella polizia giudiziaria e nella polizia di sicurezza, — diventò subito mèta di una serie di missioni ufficiali mandate anche dai più lontani Paesi per apprenderne l'organizzazione e il funzionamento, — come fu ed è centro d'irradiazione di tutta una nuova coscienza e una nuova attività nella lotta contro il delitto: — si diffondono nel Regno gli uomini e i metodi nuovi, i gabinetti fotografici, antropometrici, dactiloscopici: — si adopera con crescente esattezza la ottolenghiana « cartella biografica » (v. *La nuova cartella biografica dei pregiudicati, adottata nell'Amministrazione della P. S.*, col fac-simile della cartella, in *Sc. Pos.*, febbraio 1905, pagina 65): — si dettano dal Comm. DORIA, direttore generale delle Carceri e dei Riformatorii, una serie organica di disposizioni per dare il massimo impulso alla Scuola di Polizia Scientifica, e per ricavarne il massimo frutto di cultura e di esperienza per i funzionari e agenti della sua amministrazione: — si muove anche l'amministrazione della giustizia: vedansi le nuove norme emanate dal ministro FAXI per l'*accertamento dei reati*, in *Sc. Pos.*, agosto 1910, pag. 381, e per le *autopsie giudiziarie*, in *Sc. Pos.*, ottobre 1910, pag. 478. (La lunga serie di memorie originali, analisi critiche, notizie, polemiche, con cui la nostra Rivista ha preceduto e accompagnato il progredire, in Italia e all'Estero, della teoria e della pratica dell'inchiesta giudiziaria scientifica, trovasi indicata nel fasc. Ottobre 1911, pagg. 516-517, in calce a un articolo del Prof. OTTOLENGHI).

L'amministrazione della giustizia in materia criminale — per la tenace resistenza che fanno su questo terreno la dottrina classica e i sentimenti e le opinioni volgari (libero arbitrio, incredulità verso le innumerevoli forme di alienazione mentale che non sieno « a grande orchestra », ecc.) che di quella resistenza e di quella dottrina formano il substrato reale — è stata veramente l'ultima a muoversi; ma non è da credere che basti lo avere innovato le norme antidiluviane che vigevano in tema d'accertamento e di autopsie. Ben altro occorre, e prima di tutto (come ha chiesto il I Congresso della Magistratura Italiana, v. oltre in questo fascicolo) distinguere i giudici penali dai civili, e avere giudici istruttori e funzionari del P. M. specializzati nelle materie che ora s'insegnano alla Scuola di applicazione.

La nuova giustizia penale — non più formalistica e in sostanza empirica, ma veramente giuridica e in sostanza scientifica — si va così costituendo, a pezzi e a brani, negli organi che dovranno attuarla, per come cioè lo permette la resistenza della scuola classica; e la transizione comporta sproporzioni e contraddizioni, come quella tra l'essere tecnicamente specializzati i funzionari di P. S., e gli stessi ufficiali dei RR. Carabinieri, e l'essere i giudici istruttori e i funzionari del P. M. ottimi romanisti, o commercialisti, o civilisti, ma necessariamente ignari dei mezzi e metodi di lotta contro il delitto: contraddizione, che è causa precipua dell'enorme numero di *insuccessi giudiziari*.

Sicchè il sorgere della *Scuola d'applicazione giuridico-criminale* segna un grande passo, sia per la speciale considerazione che sarà data ai diplomati della Scuola dal Ministero di Grazia e Giustizia (come dal Ministero dell'Interno) nei concorsi e nella carriera, sia per la diretta destinazione non solo di magistrati a seguire i corsi della Scuola stessa, ma anche di funzionari delle varie Amministrazioni, specialmente del Ministero dell'Interno, che danno opera alla prevenzione e alla repressione penale.

La simultanea impronta della praticità e della efficacia è data non solo dal contenuto dei Programmi, ma benanco dalla specialissima esperienza didattica degli

illustri docenti nell'impartire corsi di perfezionamento e di esercitazioni, i quali sono necessariamente diversi dai corsi teorici, — così come la organicità deriva alla Scuola non solo dalla felice integrazione reciproca dei Programmi fra loro, ma anche dal preesistente affiatamento scientifico e personale dei docenti.

Accanto all'OTTOLENGHI, per vero, ritroviamo alla Scuola d'applicazione SANTE DE SANCTIS, e subito ricordiamo l'ottimo *Trattato pratico di psichiatria forense* di OTTOLENGHI e DE SANCTIS (Milano, 1910-1912, Società Editrice Libreria, pagg. 800), — come vi ritroviamo ATTILIO ASCARELLI, ajuto alla cattedra di Medicina Legale, e segretario, fin dalla sua costituzione, della fiorentine Società di Medicina Legale, fondata e presieduta dall'OTTOLENGHI, della quale il Prof. ENRICO FERRI e il Prof. AUGUSTO GIANNELLI son Consiglieri (v. la fondazione e i lavori della *Società di Medicina Legale* in *Sc. Pos.*, maggio 1907, pag. 316; luglio 1907, pag. 447; marzo-aprile 1908, pag. 250; settembre 1908, pag. 518, ecc.).

Il Prof. SANTE DE SANCTIS, titolare della cattedra di Psicologia sperimentale esistente nella Università di Roma, detta celebrati Corsi della sua materia nella Facoltà di Medicina, nella Facoltà di Lettere e Filosofia, e alla Scuola Pedagogica Universitaria, fondata e diretta dal Prof. CREDARO, attuale Ministro della Pubblica Istruzione, con finalità, metodi, e valore ufficiale analoghi a quelli della Scuola d'applicazione giuridico-criminale, a parte la diversità dei Corsi e dei frequentatori.

All'autore de *I sogni* (opera fondamentale sull'attività onirica dei sani, dei pazzi, dei delinquenti ecc., — Torino, Bocca, edit., 1900; v. analisi critica in *Sc. Pos.*, ottobre 1900, pag. 628) la scienza e la profilassi criminale debbono la creazione geniale, l'organizzazione felice, la espansione provvidenziale di quel *tipo romano* d'istituto, che è l'*Asilo-Scuola per fanciulli anormali o deficienti poveri e non pericolosi*, del quale noi per i primi, in questa Rivista, portammo la notizia nel campo criminologico (*Fatti e documenti romani d'Antropologia pedagogica e Sociologia criminale*, di B. FRANCHI, luglio 1907, pag. 385). Incardinammo fin da allora quegli istituti nel sistema delle provvidenze per la prevenzione della delinquenza minorile e adulta, e individuammo negli istituti stessi il *sostitutivo del Riformatorio chiuso* per la maggior parte dei minorenni ivi internati (v. anche il *Piano di organizzazione degli istituti e provvedimenti per i minorenni*, in *Sc. Pos.*, novembre 1909, p. 676; e per le discussioni in argomento, febbraio 1910, p. 95; luglio 1911, p. 379).

Del Prof. ATTILIO ASCARELLI e del Prof. AUGUSTO GIANNELLI, libero docente di Psichiatria e di Neuropatologia, e medico primario al Manicomio di Roma, i chiari e sistematici Programmi dettati pei loro Corsi rispecchiano esattamente, da un lato le finalità della Scuola d'applicazione, e d'altro lato la piena adeguazione della specializzata dottrina dei due docenti a tali finalità, — dottrina che è ben conosciuta nel mondo scientifico. Accenniamo soltanto al fortunato esercizio delle loro docenze all'Università, ed ai molti lavori sperimentali, specie di anatomia patologica ed ematologia forense dell'uno, — ed al notissimo volume dell'altro sulla pazzia nella Provincia di Roma, oltre alle sue importanti memorie segnatamente d'anatomia patologica del sistema nervoso.

Il beneficio dell'affiatamento scientifico e personale fra i docenti — requisito così essenziale, come abbiain detto, per una Scuola di perfezionamento — si completa col Prof. ALFREDO NICEFORO, che tornando l'anno scorso in Italia e a Roma dopo la lunga e scientificamente così feconda sua residenza all'estero, riprendeva in mezzo a noi, in questa Rivista, l'antico lavoro di redazione, per la parte antropologica e sociologica. E un altro beneficio grandissimo è stato per la nuova istituzione questo ritorno, perchè in essa il Niceforo porta la lunga consuetudine delle istituzioni simili, fiorenti all'estero, quale pochi altri in Italia possono vantare, — e forse soltanto Enrico Ferri, per i corsi che durante quindici anni egli andò a tenere a Parigi e a Bruxelles, che tenne ad Amsterdam e a Colonia, e per due semestri nelle Università dell'Argentina, del Brasile e del Cile.

Felicissima, inoltre, nella sistematica distribuzione degli insegnamenti, si pre-

senta la parte affidata al Nieeforo, quando si ricordi che la *tecnica dell'istruttoria giudiziaria* fu già oggetto da parte sua di ben note osservazioni pratiche di « vita vissuta » in mezzo alle classi pericolose di Roma, con Scipio Sighele (SIGHELE e NIEEFORO, *La mala vita a Roma*, Torino, 1899, Roux ed.), e poi presso le istituzioni tipo Bertillon di Parigi, di Berlino, di Dresda, di Losanna: osservazioni che, elaborate con mente e cultura italiana, hanno un posto di prim'ordine nella letteratura scientifica francese e tedesca, con i volumi *La Police et l'Enquête judiciaire scientifiques* (prefazione del LACASSAGNE, Paris, 1907, Librairie Universelle, 400 pagine, recens. in *Sc. Pos.*, maggio 1907, pag. 307) e *Die Kriminalpolizei und ihre Hilfswissenschaften* (con introduz. e aggiunte del Dott. H. LINDENAU, pagg. XLIV-464, con 300 illustrazioni, 1909, vol. 3.º della *Encyclopedie der modernen Kriminalistik*, dr. Langenscheidt ed., Berlin, recens. in *Sc. Pos.*, aprile 1909, pag. 239).

La seconda parte del corso di Nieeforo s'intitola *Sociologia criminale e Statistica giudiziaria e carceraria*, ma ecco la perspicua organicità con cui sono stati impiantati i corsi si ritrova anche in quest'ultima parte, in quanto il Programma del Nieeforo designa per le due scienze lo svolgimento dei soli loro aspetti pratici. In particolare i sistemi d'identificazione, le inchieste monografiche, e la formazione delle schede bio-psichiche hanno in lui un cultore eminente: ricordiamo il premio internazionale Godart (v. in *Sc. Pos.*, dicembre 1903, pag. 759), che veniva a lui conferito per la *Note préliminaire d'anthropologie sur 3147 enfants des Écoles de Lausanne, étudiés en rapport à leur condition sociale* (pubblicata nella nostra Rivista, fasc. da maggio a agosto 1903), e il premio internazionale di antropologia e demografia conferitogli dalla *Société d'Anthropologie* di Parigi (v. in *Sc. Pos.*, gennaio-febbraio 1911, pag. 96) per i volumi *Les classes pauvres*, nella *Bibl. Internationale de Sociologie*, Paris, Giard et Brière éd., 1905, — *Forza e Ricchezza*, Torino, Bocca ed., 1906, — *Ricerche sui contadini*, Palermo, Sandron ed., 1907, — *Per una scheda personale di identità*, estratto dalla *Scuola Positiva*, fasc. maggio-agosto 1908, — *Anthropologie der Nichtbesitzenden classen*, Lipsia, 1910, comparso anche in italiano, nel *Trattato di Medicina Sociale*, Milano, Dott. Fr. Vallardi ed., 1910.

L'ambiente della Scuola di Roma.

Concludendo, sembra davvero che non più eletta nè più adatta accolta di docenti, nè più organica concatenazione di insegnamenti, avrebbe potuto predisporre per la nuova istituzione. Nel che è agevole vedere la sapienza organizzatrice di ENRICO FERRI; e non è il minor pregio della istituzione stessa, quello d'averne un direttore unico, e che questi sia lui.

La magnifica biblioteca specializzata e bene ordinata, — la suppellettile tecnico-sperimentale, — la destinazione di tavoli individuali per gli iscritti alla Scuola (nelle antiche sale del bel Palazzo Carpegna, acquistato dal Ministero della Pubblica Istruzione, e congiunto con un cavaleavia all'Università), — l'attiguità dell'*Istituto di esercitazioni* per gli altri rami del Diritto, — la incomparabile ricchezza degli insegnamenti ufficiali e complementari all'Università di Roma, tenuti in ogni Facoltà da' più celebrati Maestri, — la ricchezza del pari incomparabile degli Istituti e dei Musei esistenti in Roma, uguagliati forse ma non superati all'estero, come l'Istituto e Museo di Antropologia diretto da GIUSEPPE SERGI, l'Istituto di Psichiatria diretto da AUGUSTO TAMBURINI, l'Istituto di Medicina Legale annesso alla *Morgue*, la Scuola di Polizia scientifica e il Museo di Antropologia criminale annessi agli Stabilimenti Carcerarii (Carcere giudiziario di *Regina Coeli*, Casa di pena, Carcere femminile, Tipografia Carceraria), l'Istituto di Fisiologia diretto da LUCIANI, la Scuola Pedagogica Universitaria diretta da CREDARO, la grande Biblioteca di Filosofia e le altre superbe biblioteche, — e poi l'innumere varietà di istituzioni che i secoli, e la cristiana pietà, la moderna scienza, e il proselitismo di tutti i culti, la solidarietà sociale, e lo Stato, e il Comune accumularono in Roma,

— il trovarsi nella Capitale tutti i gradi e forme della giurisdizione e dell'amministrazione; — ecco altrettanti elementi che, tali e tanti, in niun'altra Città italiana nè straniera si trovano, e fanno di Roma la sede ideale per una Scuola d'applicazione giuridico-criminale.

La quale, se ha per sua caratteristica la *praticità, in rapporto a' suoi fini immediati*, possiede dunque anche, dentro e d'attorno a sè, sotto la guida diretta di Enrico Ferri e degli altri docenti, una somma impareggiabile di elementi per essere al tempo stesso istituto di *perfezionamento e di specializzazione ulteriore* per gli studiosi che vi convergono dall'Italia e dall'estero, e costituire così un grande laboratorio di alta cultura.

La solenne inaugurazione. I presenti. I discorsi del Rettore e del Prof. Ferri.

Per domenica 18 febbraio tutti i giornali quotidiani della Capitale e i settimanali giudiziari avevano annunciato l'inaugurazione della Scuola d'applicazione giuridico-criminale, pubblicandone i Programmi con fervidi commenti (che si ripeterono più vivi poi nella cronaca della cerimonia, e si propagarono in tutta la stampa italiana per l'importanza che la cerimonia assunse). Il Rettore dell'Università aveva ufficialmente diramato gli inviti per le 11, nell'Aula Magna.

E vi convenne un pubblico veramente eccezionale di professori, di signore, di magistrati, di funzionari, di avvocati, di medici, di studenti, reso imponente dal numero degli eminenti personaggi intervenuti: S. E. MANFREDI Presidente del Senato del Regno, ERNESTO NATHAN, Sindaco di Roma, gli onorevoli PINOCCHIARO-APRILE Ministro di Grazia e Giustizia, CREDARO Ministro della Pubblica Istruzione, SACCHI Ministro dei Lavori Pubblici, TEDESCO Ministro del Tesoro, FACTA Ministro delle Finanze, NITTI Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, CALISSANO Ministro delle Poste e Telegrafi, GALLINI Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, VICINI Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione, il Senatore Prof. TODARO, l'On. Prof. SIMONCELLI al quale si deve la iniziativa della fondazione dell'Istituto di esercitazioni giuridiche nel 1905, il Prof. CHIOVENDA ed altri moltissimi, il Comm. DORIA, direttore generale delle Carceri, il Comm. CEFALO, presidente della Corte d'Appello, ecc. — Aveva mandato la sua adesione, non potendo intervenire, lo stesso Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, On. GIOLITTI.

Gli invitati sono ricevuti dal Rettore Prof. Tonelli, dal direttore della Segreteria, Cav. Angeletti e dal segretario Cav. Maspes. L'On. Ferri, al suo ingresso nell'aula, è accolto da vivi e prolungati applausi: tutti i ministri e le autorità presenti gli stringono la mano e si intrattengono a conversare con lui.

Quindi l'On. Ferri, il Rettore, ed il Prof. Ottolenghi prendono posto al tavolo presidenziale, di fronte ai Ministri.

Salutato da una calda ovazione, l'illustre e venerando prof. TONELLI ha preso la parola come Rettore, ringraziando il pubblico e gli eminenti personaggi.

« La vostra presenza — ha soggiunto — rivela la importanza grande che voi attribuite al sorgere di questa Istituzione, dalla quale vi aspettate, e giustamente, preziosi ed importanti risultati pratici, ed è un meritato omaggio, non tanto all'alto riconosciuto valore scientifico dei componenti il corpo accademico di questa nuovissima Scuola d'applicazione, quanto al nobile e generoso ideale che li muove.

« Perchè io penso, contro gli eterni ipercritici che all'epoca nostra vogliono attribuire sentimenti di esclusivo opportunismo, che nella collettività sia viva e potente la sete di giustizia. E quindi ogni studio che abbia per iscopo di rendere più spedito e sicuro l'esercizio della più alta funzione sociale, non può che destare il generale interessamento, riscuotere l'unanime consenso.

« Questa Scuola, basata sul metodo sperimentale ormai riconosciuto come il più efficace nella ricerca del vero, coll'esame obbiettivo dei fatti integrerà mirabilmente l'insegnamento cattedratico.

« I giovani nelle diurne e, più che didattiche, familiari esercitazioni, sotto l'occhio vigile del Maestro si renderanno padroni di un istrumento delicato e sicuro, capace di illuminare la mente dei giudici più assai di quello che non faccia la pura dialettica forense, spesso cavillosa ed atta ad offuscare le menti, rese timorose ed incerte nell'istante solenne in cui debbono esercitare il supremo diritto di giustizia.

« L'Università che ho l'onore di rappresentare, sicura di acquistare in dignità e decoro, assiste con mia soddisfazione al sorgere di questa Scuola, informata ai più moderni e sani criterii scientifici ».

Cessati gli applausi che accolgono la chiusa del discorso Tonelli, il prof. ENRICO FERRI s'alza a parlare: l'uditorio prorompe in una unanime ovazione e poi ascolta attentamente l'oratore.

Il quale rileva innanzitutto, nel ringraziare gli intervenuti, come la loro presenza, e la presenza fra essi di sì autorevoli e numerosi personaggi del Governo, del Parlamento, dell'Università, della Magistratura, dell'Amministrazione, attesti come si sia avuta la immediata percezione della importanza e della utilità del nuovo Istituto.

Provoca un lungo e nutrito applauso all'indirizzo dell'illustre Presidente del Senato, ricordando la sua lunga e sapiente milizia contro il delitto, negli uffici del P. M., e la schiettezza del coraggio scientifico onde nei tempi della dura lotta lombrosiana, venticinque anni or sono, non dubitò di proclamare dall'alto seggio di Procuratore Generale alla Corte di Cassazione di Firenze, il diritto della scuola positiva alla cittadinanza scientifica e all'efficienza legislativa.

Accennando alla solenne presenza dei membri del Governo, saluta nel Ministro Calissano l'antico allievo del 1879, quando egli tenne all'Università di Torino il suo primo corso di libera docenza.

Passa a dire delle ragioni della Scuola d'applicazione. E dimostra come l'uso del *metodo positivo* dovesse portare alla riassociazione fra la *teoria* e la *pratica*, onde questa riassociazione venne naturalmente a far parte essenziale delle idee e proposte della scuola positiva di diritto criminale. D'altronde, il progressivo imporsi di questa, presso tutti i Paesi civili, nelle legislazioni e nelle amministrazioni destinate alla difesa sociale, rese vivo ed effettivo il bisogno che il divorzio fra la teoria e la pratica si dileguasse.

Ricorda così gli Istituti di perfezionamento, i Laboratorii antropologico e sociologico-criminali, i Musei di criminologia, gli Istituti per l'educazione tecnico-professionale dei giudici istruttori, dei funzionari e agenti di P. S., delle Carceri, dei Riformatorii, sorti e fiorenti nel Nord e Sud America e in Europa, taluni anche in Italia. E descrive l'impressione ricevuta di recente in Germania, — dove per alto onorifico incarico del Governo rappresentò l'Italia al Congresso internazionale di Antropologia Criminale a Colonia, — nel visitare il *Seminaro criminalistico* fondato e diretto dal Prof. FRANZ von LISZT a Berlino. Rende quindi omaggio a quegli illustri colleghi dell'Università di Roma, che nel 1905 fondarono l'*Istituto di esercitazioni giuridiche*.

Di questo Istituto entra ora a far parte la *Scuola d'applicazione giuridico-criminale*, col suo corpo insegnante di giuristi e di biologi, i quali risposero con slancio ammirevole, con nobile spirito di sacrificio, con fede sicura, al suo appello.

Spiega le ragioni delle quote di iscrizione da pagarsi per frequentare la Scuola, non solo per contribuzione alle spese, e per corrispettivo ai vantaggi concreti che ne derivano, ma anche per abituare gli italiani a pagare il lavoro intellettuale, e infine per evitare un numero eccessivo di frequentatori. La folla — egli dice giustamente — che va bene nelle aule universitarie, nuoce nei laboratorii, dove il professore deve conoscere personalmente ogni allievo, per assecondarne le attitudini e le aspirazioni, tenendo per guida il concetto che la scuola deve fornire il pieno possesso del *metodo* per il lavoro che ciascuno compirà secondo la propria natura e il proprio posto nella vita sociale.

Così il seme gettato durante trent'anni di lavoro e di propaganda scientifica,

che già ora rese mature e necessarie queste istituzioni complementari dell'Università, continuerà a dare i suoi frutti a beneficio della civiltà umana e della patria. Nel seno della quale, mentre l'Italia ha i suoi prodi impegnati nella difesa dell'interesse economico e dell'onore nazionale in una guerra civilizzatrice, che ha lasciato attonito il mondo pel grandioso spettacolo di valore e di eroismo offerto dai nostri soldati, il ritmo della vita economica, intellettuale, e scientifica, non subisce soluzione di continuità, ma prosegue e si rinsalda nella ammirazione dell'azione presente, e nella preparazione dell'avvenire.

Il discorso si chiude così, in mezzo a una prolungata acclamazione. Il Presidente del Senato, tutti i Ministri e Sottosegretarii di Stato presenti, il Rettore, il Sindaco di Roma, i Professori e le altre autorità si rallegrano con l'oratore e formano i migliori voti per la iniziativa sua e degli altri Professori della Scuola di applicazione giuridico-forense.

* **Corso di conferenze di Sociologia e Sociologia Criminale, di Enrico Ferri.** — Enrico Ferri pertanto iniziava il 9 febbraio, e tiene il mercoledì e il venerdì di ogni settimana un *Corso speciale* (e cioè senza retribuzione) di Sociologia generale e Sociologia criminale, per lo sviluppo di quelle nozioni teoriche e generali, che non avrebbero sede adatta nel Programma di quest'anno per il Corso ufficiale di Diritto e Procedura penale, e nemmeno nel Programma del suo Corso alla Scuola d'applicazione giuridico-criminale. — Sono XI Conferenze, che per l'enorme concorso di studenti e di studiosi, il Prof. Ferri deve tenere nell'*Aula Magna* dell'Università, nessun'altra aula potendo contenere quell'uditorio. Eccone il programma:

I. Scienza, filosofia, religione. — II. I fatti, la dottrina, il metodo dell'evoluzione naturale. — III. L'evoluzione sociale. — IV. Le energie sociali. — V. Le malattie sociali. — VI. La genesi naturale della criminalità. — VII. I fattori antropologici del delitto. — VIII. I fattori fisici e sociali del delitto. — IX. La difesa sociale preventiva. — X. La difesa sociale repressiva. — XI. Conclusioni.

Queste conferenze si stenografano e saranno pubblicate in volume.

* **Specializzazione dei giudici penali, giudici istruttori, membri del P. M.** — Il voto del Congresso dei Magistrati e la Relazione Vacca sul Progetto per la Riforma giudiziaria. — La stessa Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato sul Progetto FINOCCHIARO-APRILE per la Riforma giudiziaria — Relazione compilata da GUGLIELMO VACCA, e distribuita al Senato il 20 febbraio — ammette che con questo Progetto si pongono soltanto le basi di quella più vasta e organica riforma che è nel pensiero di tutti. Ma noi dubitiamo che la riforma futura sia per giovare molto della presente, e mentre approviamo fervidamente l'ordine del giorno dello stesso Ufficio Centrale, invitante il Governo a procedere, con l'autorizzazione del Parlamento, all'auspicata nuova circoscrizione giudiziaria, lamentiamo che pertanto nè fra le disposizioni del Progetto nè fra gli emendamenti dell'Ufficio Centrale si trovi nessun inizio di specializzazione dei giudici penali.

Or noi ricordiamo che questo postulato, su cui sempre ha insistito la scuola positiva dalle sue affermazioni — e primo fu RAFFAELE GAROFALO — fino a oggi (v. *Reclutamento, specializzazione, Associazione dei Magistrati*, in *Sc. Pos.*, 1909, pagine 500, 570, 699), non è più soltanto un postulato dottrinale nostro, ma è entrato nel dominio dell'opinione pubblica, e il Congresso della Magistratura italiana (Roma, 18-22 settembre 1911) approvava le proposte dei relatori sul Tema I che recava appunto, in un suo comma: « *Specializzazione delle funzioni: giudici penali e giudici civili, giudici istruttori, ecc.* ».

Quelle proposte, nella cui lucida motivazione ricordavasi anche l'autorità di LODOVICO MORTARA, dicevano: « Dopo il tirocinio promiscuo l'esame pratico per i magistrati che aspirassero al P. M., o alle funzioni di Giudice Istruttore, o di Giudici Penali, dovrebbe volgersi a quelle discipline delle quali oggidì il campo del giure penale si è arricchito. Nella pratica poi non sarebbe difficile l'attuazione della specializzazione, quando, affidato al giudice unico tutto il primo grado di giurisdizione in materie civili, organata diversamente la giurisdizione nell'ampliato Circondario, tanto per usare la parola tradizionale, vi fosse il giudice unico per

tutta la materia civile, il giudice unico penale a limitata competenza, e il giudice per gli affari d'istruzione. I quali tutti e tre poi, formassero il Collegio per giudicare in materia penale della maggiore competenza, fino alla competenza delle Corti di Assise. — E non meno facile sarebbe il principio dell'applicazione della specializzazione nelle Corti di Appello ristrette di componenti e limitate di numero. — Completa il concetto della specializzazione, nei riguardi del P. M., il concetto che esso sia investito di funzioni esclusivamente giudiziarie ».

* **Libertà condizionale e cauzione nel Progetto del nuovo cod. proc. pen. germanico (Risposta del Prof. Marcello Finzi).** — Il Prof. MARCELLO FINZI ci manda la seguente lettera :

Nel precedente fascicolo di questa Rivista (vol. XXII, pagg. 46-48) il Prof. GAETANO LETO, cui dobbiamo la traduzione italiana del *Progetto di codice di procedura penale dell'Impero germanico*, rispondendo ad un appunto che io gli mossi nel mio articolo: « *Una disposizione poco nota del diritto processuale penale italiano* » (*Scuola positiva*, pag. 529-530 in nota) insiste sul significato da lui attribuito ai verbi « kann » e « darf » di cui ai §§ 118 e 122 del progetto citato ¹⁾.

Essi verbi, secondo la opinione del menzionato traduttore andrebbero dunque voltati con *dece*, mentre io invece ho ritenuto e continuo a ritenere che debbano tradursi con *può*.

A conforto della mia opinione, io invoco una sola autorità: quella di un qualunque vocabolario tedesco, il quale, mentre dichiara il significato di « können » e « dürfen » nel senso da me sostenuto, ammaestra del pari che non fanno difetto nella lingua tedesca dei verbi che dinotino « dovere », dei quali avrebbe fatto uso il progetto germanico ove avesse voluto dire *docere* anzichè *potere*, come appunto fece ad es. nei §§ 139, 158 ecc. in cui adoperò il verbo « müssen ».

Il mio contraddittore osserva per altro che egli non mirava tanto a tradurre « materialmente » due verbi, quanto a rendere esattamente il concetto di due norme di legge.

Orbene, a me pare che si debba negare a chi *traduce* il pericoloso diritto di *interpretare*, tanto più quando la esattezza dell'interpretazione possa essere gravemente contrastata.

Si afferma difatti cosa tutt'altro che sicura e precisa dicendo che in base al § 117 del cod. vigente « il può indica una facoltà per lui (pel prevenuto), non pel giudice, che *dece* conseguentemente, far cessare la detenzione, se quegli lo chieda, e presti cauzione ».

Oppongo a tale interpretazione le parole molto esplicite del BIRKMEYER (*Deutsches Strafprozessrecht*, pag. 493; Berlin, 1898), il quale nega all'imputato qualsiasi diritto (Anspruch) a tale riguardo, spiegando che la paroletta « può » sta appunto a significare che il giudice ha da decidere secondo il suo libero convincimento ²⁾.

Eguale concetto trovasi in GLASER (*Handbuch des Strafprozesses*, II, 303) il quale ammonisce *expressis verbis* che la legge ha lasciato il provvedimento interamente nelle mani del giudice ³⁾.

¹⁾ § 118 « Ist die Untersuchungshaft nur wegen Fluchtgefahr verhängt, so kann die Vollziehung der Haft unterbleiben, wenn der Beschuldigte Sicherheit leistet.. ».

§ 122 « Ausser dem Falle der Leistung genügender Sicherheit darf die Vollziehung der Haft unterbleiben, solange der Gefahr der Flucht oder der Gefahr der Erschwerung der Wahrheitsermittlung auf andere Weise, insbesondere durch Aufenthaltsbeschränkungen oder sonstige dem Beschuldigten gemachte Auflagen, vorgebeugt werden kann ».

²⁾ « Der Beschuldigte hat auf diese Verschonung gegen Sicherheitsleistung keinen Anspruch. Ob sie nach Lage des Falles eintreten könne, entscheidet vielmehr, wie das Wörtchen « Kann » im § 117 sagen will, der Richter nach freiem Ermessen ».

³⁾ « Das Gesetz hat dies ganz in die Hand des Richters gelegt, dessen freiem Ermessen auch die Festsetzung der « Art und Höhe der Sicherheitsleistung » anheimgestellt ist » (§§ 117, 118) ».

Ma, posto anche che si potesse accettare una contraria opinione, riconoscendo nell'imputato un *diritto* di restare a piede libero ove si versi nelle ipotesi previste dal § 117 del codice vigente o dai §§ 118 e 122 del progetto, si sarebbe sempre sul terreno della *interpretazione* la quale a mio avviso, non può nè deve essere anticipata e prevenuta da una *traduzione*.

Il *testo* suona indiscutibilmente nel senso di una *facultas agendi*: ad esso deve il traduttore attenersi se non vuole correre il rischio di alterare il significato genuino delle norme legislative.

Col prescindere dalla esatta versione grammaticale, il Prof. LETO vien meno a quel giusto precetto da lui stesso manifestato in fondo alla sua lettera, a guisa di ammonimento, secondo il quale « un codice non può tradursi come si tradurrebbe un romanzo ».

Appunto! Ma ciò non vuol dire che traducendo un codice ci si possa permettere quelle licenze che la traduzione di un romanzo può consentire. Per me, è vero l'opposto. Chi sia inteso a volgere d'una in altra lingua un complesso di statuzioni legislative, compie una fatica ben più grave e delicata di chi attenda alla versione di un romanzo. Qui non si richiede quella stretta osservanza del valore di ciascuna parola, da cui invece non può allontanarsi il traduttore di un codice.

L'alterazione di una sola espressione può snaturare del tutto il senso di un intero precetto legislativo. Se ne vuole un esempio in cui entra ancora in giuoco il verbo « dürfen »?

L'art. 48 del progetto è del seguente tenore: « Verteidiger, Rechtsanwälte und Aerzte *dürfen* die Auskunft über solche Tatsachen verweigern, die ihnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben oder der Ausübung ihres Amtes oder Berufs anvertraut worden sind, soweit sie nicht von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit befreit sind ».

Il Prof. LETO (*Progresso del diritto criminale*, vol. I, pag. 106) traduce così:

« I difensori, avvocati procuratori ed i medici *devono* ricusarsi di dare notizie intorno a fatti che siano stati loro confidati nell'esercizio del loro ministero, tranne il caso che siano stati sciolti dall'obbligo del segreto ».

Per me, doveva dirsi *possono*. Traducendo *devono* si è alterato, a parer mio, il senso della disposizione facendo della *facoltà* di astenersi dal deporre su determinati fatti, un *obbligo*, un *dovere* di non parlare. Si è messo un *divieto* (*devono* ricusarsi di dare notizie) dove vi era invece un'*autorizzazione* (*possono* ricusarsi di dare notizie).

Che si tratti di una *potestà* concessa alle persone suaccennate e non già di un'*obbligo* di tacere che sia stato loro imposto, si ricava anche dalla relazione la quale dice: « Il *diritto* nei difensori, avvocati e medici come pure nei prossimi congiunti dell'incolpato di *rifutarsi a testimoniare* è stato mantenuto nei §§ 48 e 50 negli stessi termini avuti sin qui (§§ 51, 52... del codice vigente).

Orbene è noto a tutti che i §§ 51 e 52 del codice germanico vigente *autorizzano* determinate persone (sind berechtigt) a *rifutarsi* dal deporre, ma non impongono loro il silenzio.

— Queste le brevi osservazioni in base alle quali riaffermo il mio dissenso dal traduttore italiano, pur plaudendo al di lui eccellente proposito di far noto in Italia l'importante opera legislativa germanica, mentre a suggello della mia opinione mi è gradito e onorevole richiamare l'autorevolissimo giudizio del Prof. BELING della Università di Tubinga, il quale, senza esserne neanche richiesto, volle cortesemente significarmi che la mia, e non l'altra versione, era la esatta.

Prof. MARCELLO FINZI
dell'Università di Ferrara.

ENRICO FERRI, *Direttore-responsabile*